

COMUNE DI BRONTE
Provincia di Catania

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C.

N. 87 DEL 10.06.1991.~

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Vincenzo Catania)



IL SINDACO



REGOLAMENTO

DI IGIENE E SANITA'

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

ORGANIZZAZIONE SANITARIA

Art. 1.

AUTORITA' SANITARIA

L'autorità sanitaria del Comune è il Sindaco o suo delegato, il quale per l'esercizio delle funzioni in materia igienico sanitaria si avvale dei competenti Servizi di Unità sanitaria locale.

Art. 2.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE E SANITA'

All'organizzazione dei servizi e all'espletamento delle funzioni igienico-sanitarie provvede l'Unità sanitaria locale.

La legge istitutiva del servizio sanitario nazionale del 23 dicembre 1978, nonché la Legge Regionale n. 87.....del...12-8-1980.. e successive modifiche e integrazioni disciplinano le competenze e le strutture dell'Unità sanitaria locale determinandone prestazioni, funzioni e stato giuridico del personale da essa dipendenti.

Art. 3.

SERVIZI E VIGILANZA IGIENICO SANITARIA

L'Unità sanitaria locale esplica i compiti ad essa demandati dalla legge ed, in particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento;
- b) vigila sull'igiene e la salute pubblica del territorio comunale e propone al Sindaco tutti quei provvedimenti necessari per la tutela igienico sanitaria del territorio e della popolazione;
- c) vigila sulla igiene delle scuole e degli istituti di educazione ed istruzione;
- d) vigila sugli stabilimenti di produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
- e) controlla e previene l'inquinamento prodotto dai rifiuti degli scarichi industriali per la tutela dell'aria, delle acque, delle coltivazioni ecc.
- f) denuncia all'autorità sanitaria tutto ciò che, nell'interesse della pubblica sanità, possa richiedere particolari straordinari provvedimenti.

Art. 4.

FUNZIONI DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

Nell'ambito del territorio comunale l'Unità sanitaria locale espleta tutte le funzioni sanitarie come:

- 1) assistenza medico-farmaceutica;
- 2) certificazioni e accertamenti medico legali;
- 3) vaccinazioni;
- 4) servizio necroscopico;

- 5) pareri sanitari su progetti edilizi;
- 6) abitabilità nuove costruzioni;
- 7) verifica delle condizioni di abitabilità;
- 8) esegue sopralluoghi nelle industrie e attività produttive per la tutela dall'inquinamento dell'aria e delle acque;
- 9) tutela sanitaria sulla attività sportive;
- 10) controlli sugli allevamenti zootecnici;

d in genere tutte quelle funzioni già di competenza del medico condotto, del veterinario comunale e dell'ufficiale sanitario ed ora trasferite all'Unità sanitaria locale.

CAPO II

SERVIZI DI VIGILANZA

Art. 5.

ISPEZIONI SANITARIE

Le ispezioni e la vigilanza igienico-sanitaria sono disposte dal competente Servizio dell'U.S.L. o dal Sindaco o suo delegato, secondo la rispettiva competenza, ed eseguite dai vigili sanitari, tecnici dell'ambiente od altro personale all'uopo incaricato.

Art. 6.

PERSONALE DI ISPEZIONE

Il personale addetto alla vigilanza ed ispezione igienico-sanitaria deve essere munito di speciale tessera rilasciata dall'U.S.L. Ad esso spetta, in particolare:

- compiere le ispezioni per la vigilanza igienico-sanitaria ordinate dalle competenti autorità;
- redigere verbali di contravvenzioni;
- procedere ai sequestri di sostanze;
- prelevare campioni per recarli al laboratorio d'igiene e profilassi;
- vigilare sull'applicazione del regolamento d'igiene e delle leggi di interesse sanitario;
- controllare l'igiene del suolo e dell'abitato;
- cooperare alla profilassi diretta ed indiretta delle malattie trasmissibili, ed alla lotta contro le mosche;
- eseguire quanto altro sia di loro competenza in materia d'igiene e sanità, secondo la normativa regionale e nazionale vigente.

Art. 7.

VERBALI DI CONTRAVVENZIONE

Chi procede all'ispezione sanitaria, quando trovi motivo di contravvenzione, deve redigere apposito verbale sottoscritto anche dal contravventore; dell'eventuale rifiuto a firmare il verbale deve esserne fatta menzione nel verbale stesso, con l'indicazione dei motivi adottati per il rifiuto.

Art. 8.

ISPEZIONI E PRELIEVI CAMPIONI

Per le ispezioni e prelievi dei campioni di qualsiasi tipo le singole operazioni sono regolamentate nei rispettivi articoli di questo regolamento che disciplinano gli argomenti che interessano.

TITOLO II

IGIENE DEL SUOLO

CAPO I

SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E DI SUPERFICIE

Art. 9.

SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE

Le strade, le piazze, le aree pubbliche e le aree private gravate da servitù di pubblico debbono essere provviste di cunette o altre opere idonee a convogliare acque meteoriche provenienti da tetti, cortili, sgrondi ecc. e le acque bianche al sistema fognario pubblico.

Le acque meteoriche provenienti dai tetti, cortili o da suoli di aree fabbricate e le acque bianche debbono essere convogliate nella fognatura comunale per acque bianche e ove esiste a cura e spese dei proprietari, previa autorizzazione del Comune, in sistemi di pluviali e canali in cui è vietato immettere acque non meteoriche provenienti da qualsiasi altro condotto.

I proprietari di terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione, debbono dotarli di canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'impaludamento degli stessi.

Art. 10.

DEFLUSSO DELLE ACQUE

È vietato far defluire sul suolo pubblico acque di rifiuto di qualsiasi tipo, provenienti da insediamenti abitativi e produttivi qualunque essi siano.

Le acque stagnanti, siano di natura meteorica o sorgiva, bianche o putride, debbono essere prosciugate a cura e spese dei proprietari solidalmente obbligati.

Art. 11.

IRRIGAZIONI A SCOPO AGRICOLO

Sono vietate irrigazioni agricole con acque contenenti sostanze organiche di difficile biodegradabilità, sostanze biologicamente attive capaci di influenzare negativamente le funzioni degli organismi viventi e sostanze tossiche e/o persistenti o bioaccumulabili in quantità tali da compromettere la salubrità dei prodotti coltivati.

In ogni caso, qualora siano interessati raccolti destinati ad essere consumati direttamente dall'uomo, le acque irrigue, qualunque sia la loro origine, debbono avere un valore di MPN di colibatteri inferiori a 2 per cento ml. e, qualora siano interessati raccolti o destinati ad essere consumati dopo trattamento fisico o chimico e nel caso di irrigazione di pascoli per bestiame da latte o di parti accessibili al pubblico, le acque irrigue debbono avere un valore di MPN di colibatteri inferiore a 20 per 100 ml.

Art. 12.

CONCIMAZIONI E TRATTAMENTO DEL TERRENO CON SOSTANZE TOSSICHE

Coloro che intendono praticare trattamenti di terreni agricoli mediante sostanze tossiche per l'uomo e per gli animali domestici, debbono segnalare il tipo e le quantità di sostanze somministrare al Servizio Igiene Pubblica dell'U.S.L. con il quale vanno concordati i necessari provvedimenti profilattici.

In ogni caso i proprietari di terreni agricoli trattati con sostanze tossiche di qualsiasi specie sono tenuti a segnalare al pubblico il pericolo mediante appositi cartelli recanti la scritta "TERRENO AVVELENATO".

Art. 13.

CAVE

L'apertura, la riattivazione e l'esercizio delle cave sono disciplinati dalle vigenti norme statali e regionali.

L'Autorità Sanitaria competente per territorio ha facoltà di vigilare sulle cave in attività estrattiva o in fase di sistemazione.

E' comunque vietato scaricare nelle cave rifiuti di qualsiasi tipo senza l'espressa autorizzazione del Sindaco.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

SCARICHI DI ACQUE REFLUE
DA INSEDIAMENTI ABITATIVI O PRODUTTIVI
E DA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Art. 14.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NELLE FOGNATURE COMUNALI,
SUL SUOLO E NEL SOTTOSUOLO

Lo scarico di liquami e di acque, comunque usate, nelle fognature comunali, sul suolo, nel sottosuolo, o in acque superficiali deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, al quale spetta altresì l'adozione di provvedimenti idonei a prevenire l'inquinamento di acque destinate a servire all'uso alimentare e domestico, nonché a impedire che scoli di acque e rifiuti liquidi di qualsiasi provenienza possano costituire pericolo per la salute pubblica.

Le funzioni, tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi sono svolte dai presidi e servizi multizonali e sino all'istituzione degli stessi dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Gli scarichi degli insediamenti produttivi debbono adeguarsi ai limiti di accettabilità stabili dalle norme vigenti.

Per l'impianto di nuovi scarichi o per impianti esistenti da adibire a nuove destinazioni o ampliamenti ovvero ristrutturazioni deve essere richiesta preventiva autorizzazione documentata dagli allegati che saranno prescritti dai competenti uffici dell'ente cui la domanda va diretta.

Art. 15.

COSTRUZIONE E MODIFICAZIONE DI FOGNATURE PRIVATE

Ai fini della costruzione e della modificazione di fognature e degli allacciamenti alla fognatura comunale, va richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, il quale la rilascia quando risulti, da progetto esecutivo particolareggiato, l'ottemperanza alle disposizioni vigenti.

Art. 16.

SCARICHI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Tutti coloro che intendono far ricorso allo spandimento, ad uso agronomico, delle deiezioni provenienti da allevamenti zootecnici devono presentare domanda al Sindaco corredata dalla seguente documentazione:

- a) numero degli animali allevati e tipo di allevamento praticato;
- b) ubicazione, estensione, proprietà della superficie agricola disponibile;
- c) piano di smaltimento dettagliato con le caratteristiche e le dimensioni delle concimaie e delle vasche;
- d) modalità sul trasporto delle deiezioni dalle zone di maturazione al suolo agricolo;
- e) le colture in rotazione sui terreni in cui si intende effettuare lo spandimento;
- f) documentazione relativa alla composizione media geofisica del terreno, alla sua permeabilità in base alla resistività, alla sua pendenza, alla profondità delle falda freatica.

Lo spandimento dei liquami deve avvenire in modo da evitare impaludamenti e ruscellamenti e deve essere evitato nei periodi di pioggia.

L'interramento dei liquami deve avvenire entro un tempo massimo di 24 ore.

L'autorizzazione viene concessa dal Sindaco; può essere revocata in qualsiasi momento qualora i competenti servizi di vigilanza accertino la inottemperanza alle norme del presente regolamento.

CAPO III

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

TITOLO I

DELLA RACCOLTA ED ASPORTAZIONE E DEI DEPOSITI DELLE IMMONDIZIE E DEGLI ORDINARI RIFIUTI INTERNI - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI RELATIVI SERVIZI

Art. 17.

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

La raccolta, l'asportazione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché la costituzione dei depositi di detti materiali, allo scopo di salvaguardare, nello svolgimento dei relativi servizi, l'igiene e il decoro dei cittadini, sono disciplinati dalle norme del presente regolamento.

Art. 18.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Sono considerati rifiuti solidi urbani fatta eccezione dei rifiuti speciali ricavati dal D.P.R. N 915 del 10/9/82 e successive integrazioni e modifiche:

- a) le immondizie ricavate dai rifiuti domestici;
- b) le immondizie ed i rifiuti delle aree pubbliche o comunque destinate, anche temporaneamente, ad uso pubblico, a rifiuti provenienti da laboratori artigianali, commerciali, industriali, depositi, esposizioni, alberghi, pensioni, locande, campeggi, uffici pubblici, stazioni ferroviarie, caserme, carceri, circoli senza fini di lucro, autorimesse, parcheggi pubblici e privati, box, palestre private e pubbliche, stazioni radiofoniche e televisive, scuole di danza, colleggi, scuole, associazioni politiche, sindacali, sportive, pinacoteche, case di riposo, studi professionali, istituti di credito, assicurazioni, sale da gioco, sale da ballo, farmacie, edicole, distributori carburanti, ristoranti, supermercati, aree scoperte dove possono prodursi rifiuti urbani, con esclusione di quelle costituenti accessori e pertinenze delle superfici assoggettati a tasse, abitazione colonica in zona servita, abitazione colonica in zona non servita e case sparse situate fuori dell'aria di raccolta, cliniche, case di cura, laboratori di analisi, studi professionali medici, ospedali pubblici, per questi insediamenti a carattere sanitario limitatamente a quanto previsto nell'allegato 1 del D.M. 25/5/89.

Ai sensi della Legge 441 del 20/10/89 art. 3 e Circolare Assessorato del territorio e dell'ambiente del 13/7/90 n. 47214 e della delibera del Comitato interministeriale al punto 3.1 sono rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.):

- batterie e fili;
- fornaci scaduti;
- prodotti e relativi contenitori tossici ed infiammabili definiti dall'art.2 della Legge 29/5/74 n. 256 ed etichettati con il simbolo "T e/o F elencati nell'allegato 1 del D.M. Sanità 21/5/81 n. 40.

La raccolta, il trasporto e lo staccaggio verranno effettuati a cura del Comune e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 18 bis.

TIPOLOGIA DEGLI INSEDIAMENTI:

- 1) Locali destinati ad uso: abitazione.
- 2) Locali destinati ad uso: alberghi, pensioni, locande, cliniche, campeggi.
- 3) Locali destinati ad uso: uffici pubblici, stazione ferroviaria, caserme, carceri, circoli senza fine di lucro, autorimesse, parcheggi pubblici, palestre pubbliche, colleggi.

Scuole, associazioni sportive, politiche, sindacali, pinacoteche, ospedali pubblici, case di riposo.

Locali destinati ad uso: laboratori artigianali, commerciali, industriali, depositi, esposizioni.

Locali destinati ad uso: studi professionali, istituti di credito, assicurazioni, sale da gioco, sale da ballo, farmacie, edicole, distributori carburanti, case di cura, laboratori di analisi biologiche.

Locali destinati ad uso: ristoranti, supermercati, bar con annesso laboratorio di produzione.

Aree scoperte dove si possono produrre rifiuti urbani, con esclusione di quelle costituenti accessori e pertinenze delle superfici assoggettati a tasse.

Abitazione colonica in zona servita.

Abitazione colonica in zona non servita e case sparse situate fuori dell'aria di raccolta.

Autorimesse, parcheggi privati, box, palestre private, stazioni radiofoniche e televisive, scuole di danza.

Art. 19.

NATURA E SCOPO DEI SERVIZI

I servizi di cui al precedente articolo consistono:

nel raccogliere i rifiuti di qualsiasi natura, che ingombrano ed insudiciano le strade, le piazze, i marciapiedi e qualunque altro spazio pubblico, nel ritirare le immondizie e in genere gli ordinari rifiuti; nel trasporto, con appositi mezzi meccanici, dei materiali, raccolti o ritirati, nei luoghi pubblici di scarico; nello smaltimento dei rifiuti solidi raccolti.

Art. 20.

ASSUNZIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione e la gestione del servizio inerente alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono assunti - con diritto di privativa - ai sensi del U. 15.10.1925, n° 2578, dal Comune, il quale vi provvede direttamente.

TITOLO II

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 21.

LOCALITA' NELLE QUALI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene costituito solo per il perimetro urbano di Bronte.

Art. 22.

DELLA RACCOLTA DELLE IMMONDIZIE E DEI RIFIUTI NEI FABBRICATI SITI NEL CENTRO URBANO NON SERVITO DA CASSONETTI

Le immondizie ed i rifiuti solidi provenienti dalle case, dagli esercizi pubblici in genere, dagli spacci di vendita al pubblico devono essere tenuti, fino al momento della loro asportazione, in recipienti coperti.

Nel caso che, a tal fine, vengano adoperati recipienti portatili, questi debbono essere muniti di coperchio a chiusura ermetica.

Sono vietati il gettito dei rifiuti ed il loro deposito, anche temporaneo, nelle pubbliche vie, piazze, nei pubblici mercati coperti e scoperti e nei terreni pubblici privati.

- CAPO A: FREQUENZA DEI PRELEVAMENTI

Il ritiro a domicilio dei rifiuti solidi urbani provenienti dagli insediamenti elencati nell'allegato stradale di cui al presente articolo verrà effettuato da raccoglitori, tutti i giorni, esclusa la domenica dalle ore 7,30 alle ore 10,00.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in casi eccezionali, di ridurre, temporaneamente, la frequenza dei prelevamenti.

- CAPO B: RITIRO DEI RIFIUTI - MODALITA' E PERIMETRAZIONE

L'utente è tenuto a depositare, all'orario stabilito per il passaggio degli operai raccoglitori, il recipiente portatile, chiuso ermeticamente, davanti alla propria porta, intendendosi per quest'ultima quella che immette direttamente sulla pubblica via, piazza, ecc.

Gli operai raccoglitori versano il contenuto di detti recipienti negli appositi sacchi impermeabili o bidoni in dotazione i quali, appena ripieni, devono essere sistemati nell'apposito mezzo per essere trasportati, terminata la raccolta e completato il carico, direttamente al luogo di smaltimento.

I recipienti per la raccolta e la conservazione dei rifiuti devono essere mantenuti dall'utente in ottimo stato di pulizia e di manutenzione in modo che sia assicurata la perfetta tenuta a chiusura ed evitata la formazione di incrostazioni sul fondo degli stessi. Quanto sopra nelle vie in cui la raccolta avviene manualmente.

Art. 23.

DELLA RACCOLTA DELLE IMMONDIZIE E DEI RIFIUTI
NEI FABBRICATI SITI NEL CENTRO URBANO SERVITO DA CASSONETTI

Nelle vie e piazze ove è possibile installare cassonetti di raccolta, siti in zone che verranno stabilite da personale tecnico comunale sentito il Servizio di Igiene Pubblica, gli utenti sono tenuti a depositare negli stessi cassonetti i rifiuti, normalmente nelle ore serali o al mattino presto di tutti i giorni esclusi la domenica ed i giorni festivi.

Eventuali differenti orari di conferimento saranno regolamentati da apposite Ordinanze Sindacali.

- CAPO A: RITIRO DEI RIFIUTI - MODALITA'

Lo svuotamento dei cassonetti avverrà tramite mezzi meccanici.

Art. 24.

VEICOLI PER IL TRASPORTO - REQUISITI

Il trasporto dei rifiuti viene effettuato con veicoli muniti di cassone ed avente le caratteristiche tali da evitare dispersioni, specialmente quando il veicolo è carico.

Art. 25.

TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Al trasporto dei rifiuti provvede, con l'apposito automezzo, esclusivamente il personale addetto al servizio il quale lo eseguirà in modo da evitare ogni dispersione di materiale, ogni esalazione maleodorante ed ogni offesa al decoro cittadino.

E' vietata, nell'abitato, la sosta dell'automezzo carico di detti materiali oltre il tempo necessario per la raccolta ed il ritiro.

Il veicolo sopradetto non può, in nessun caso, essere adibito al trasporto di altri materiali o di persone.

Art. 26.

DISINFEZIONE CONTENITORI E VEICOLO

Il personale è tenuto ad effettuare la pulitura e disinfezione periodica dei contenitori, oltre che del veicolo con il quale vengono trasportati i rifiuti in luoghi, tempi e modalità da stabilire sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 27.

CARATTERISTICHE DEI RECIPIENTI E DEGLI AUTOMEZZI

I recipienti destinati alla conservazione, alla raccolta ed all'esportazione dei rifiuti interni ed esterni e gli automezzi impiegati per il trasporto di detti rifiuti non possono possedere per materiale, dimensioni e caratteristiche costruttive, i requisiti previsti dalla legge o, altrimenti, corrispondere ai tipi autorizzati dal Ministero della Sanità. Le loro caratteristiche debbono essere accertate da personale Tecnico Comunale del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L.

Art. 28.

SOSTA E PULIZIA DEL MEZZO DI TRASPORTO

Il mezzo di trasporto delle immondizie e, in genere, dei rifiuti, dopo l'espletamento dei servizi, deve essere lasciato negli appositi locali di custodia del Comune. Lo stesso sarà periodicamente lavato e disinfettato a cura degli addetti al servizio, in conformità alle istruzioni all'uso impartite dal Servizio Igiene Pubblica dell'USL.

Art. 29.

DISCARICA

Lo stoccaggio definitivo dei rifiuti di cui ai precedenti articoli avverrà in appositi impianti di discarica autorizzata dalla Regione ai sensi della Legge 915 del 10/9/82 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 30.

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI, CONDUTTORI ECC. DI LOCALI

Le aree scoperte entro i fabbricati, o interposte ad essi, come pure le strade adiacenti di ogni genere, sia private, sia consorziali, devono essere tenute sgombrare da ogni rifiuto, a cura dei proprietari, amministratori e conduttori.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

SANZIONI

I contravventori alle disposizioni stabilite dal presente regolamento e dalla Legge 20.3.1941, n.366 sono puniti con l'ammenda da l. 30.000 a l. 200.000, salvo il fatto costituisca reato più grave.

Art. 32.

RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Tutto quanto non previsto dal presente Regolamento è ordinato da Leggi Statali, Regionali e Comunitarie.

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE POTABILI

CAPO I

ACQUE POTABILI E LORO TUTELA IGIENICA

Art. 33.

ACQUEDOTTO COMUNALE

Il Comune provvede all'approvvigionamento idrico dell'abitato.

L'acquedotto comunale deve essere tenuto sotto continuo controllo a cura della vigilanza sanitaria, con esami di potabilità su campioni prelevati in vari punti della condotta ed anche presso abitazioni private.

E' fatto obbligo a chiunque venga a conoscenza di sospetto o constatato inquinamento dell'acqua destinata alla alimentazione sia degli uomini sia del bestiame di farne immediata denuncia al Sindaco.

E' vietato destinare ad uso potabile acque che non siano state specificatamente giudicate idonee a tale uso.

Art. 34.

NORME IGIENICHE PER LA COSTRUZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

La costruzione e l'esercizio dell'acquedotto comunale è disciplinato dal Regolamento del pubblico acquedotto.

Per la difesa della rete idrica dall'inquinamento, nessun tubo della rete di distribuzione di acqua potabile esterna ai fabbricati potrà essere posto a distanza minore di m.1,50 da fognoli e pozzetti per l'allontanamento di acque luride e comunque inquinanti.

Le fognature e le tubazioni di scarico di acque luride o comunque inquinanti dovranno essere poste con l'estradosso ad almeno cm. 50 sotto il piano di posa della tubazione dell'acqua potabile.

Ove non fosse possibile l'adozione di tali accorgimenti saranno adottate altre soluzioni ritenute idonee dai servizi tecnici in accordo con il servizio di igiene pubblica.

Art. 35.

PROTEZIONE DELLE SORGENTI E DELLE OPERE DI PRESA

Le sorgenti di acqua o raccolte idriche superficiali comunque destinate ad uso pubblico e le relative opere di presa, incluse quelle per derivazione di acque superficiali, nonchè le sorgenti di acqua potabile destinate ad uso privato del possessore del fondo da cui emergono, debbono avere una zona di protezione che verrà determinata dalla autorità sanitaria, su conforme parere del Medico Igienista, tenuto conto delle caratteristiche del bacino imbrifero, della natura geologica e della situazione superficiale della zona, nonchè di ogni altro elemento che possa influire sulla tutela igienica delle acque ed ai sensi del DPR 236/88 e successive integrazioni e modifiche.

Le zone di protezione dovranno essere recintate a cura di cui ha diritto alla utilizzazione dell'acqua, al fine di impedire l'accesso a chi non ne ha titolo.

Entro le zone di protezione sono proibiti il pascolo, la coltivazione e qualunque opera di fabbricazione e di escavazione nonchè la formazione dei depositi di concime e di qualunque altra materia, che a giudizio del Medico Igienista possa costituire pericolo per la purezza delle acque.

Per l'apertura di pozzi, fossi, nuovi scoli ed eventuali opere di costruzione attinenti alla utilizzazione dell'acqua, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previo parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica.

Le opere di presa di acqua sorgive o di falda devono essere ermeticamente chiuse da ogni parte con muratura impermeabile.

e sia necessario praticarvi aperture di ispezione, queste devono essere munite di un portello metallico con chiusura a perfetta tenuta. Tutti i cunicoli, le gallerie filtranti e i drenaggi costituenti l'opera di allacciamento delle sorgenti devono essere accessibili e difesi da invasioni di acque superficiali. Per le opere di presa superficiali l'Autorità Sanitaria locale, su parere del medico Igienista, stabilirà di volta in volta i vincoli di protezione.

Art. 36.

FONTANELLE PUBBLICHE

Le fontanelle pubbliche possono essere alimentate solo da acqua potabile. Nel caso di fontanelle non alimentate da acqua potabile destinata ad altri usi deve essere indicato con cartelli recanti l'avvertenza "NON POTABILE".

Art. 37.

PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DEGLI ACQUEDOTTI

Tutto il personale addetto alla manutenzione sorveglianza ed addetti a lavori sugli acquedotti debbono essere muniti dell'apposito libretto di idoneità sanitaria. Visite mediche periodiche accerteranno che detto personale, unitamente ai familiari e conviventi, siano esenti da malattie infettive trasmissibili.

Art. 38.

DOTAZIONE IDRICA DEGLI AMBIENTI

Tutti gli ambienti destinati ad abitazione, esercizio di attività industriale, commerciale, artigianale, autofficine, rimesse o destinate ad attività ricettive, sportive, ecc. debbono essere dotate di rifornimento idrico.

Art. 39.

DENUNCIA DI APPROVVIGIONAMENTI IDRICI AUTONOMI

Tutti i soggetti che al di fuori di pubblici servizi provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico devono provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misurazione della portata delle acque prelevate e denunciare ai competenti uffici delle Provincie, di Consorzi e dei Comuni con popolazione non superiore all'anno.

Le autorità competenti per il controllo qualitativo degli scarichi possono prescrivere l'installazione per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico.

POZZI, CISTERNE, SERBATOI E SIMILI

Art. 40.

ESCAVAZIONE E TRIVELLAZIONE DI POZZI DESTINATI AL RIFORNIMENTO DI ACQUA POTABILE.

Nelle zone servite da acquedotto pubblico è proibita l'escavazione, la trivellazione e l'uso di pozzi fratici o profondi destinati a scopo potabile.

E' vietata l'escavazione, la trivellazione e l'apertura di nuovi pozzi che non siano distanti almeno 25 metri da latrine, concimaie, depositi di rifiuti, da impianti di raccolta, allontanamento e smaltimento di acque di rifiuto.

I pozzi a scavo dovranno essere preventivamente autorizzati dalla autorità sanitaria e dovranno avere pareti in muratura perfettamente impermeabili e rivestite con intonaco di cemento, a distanza di zone di impaludamento.

Il loro imbocco dovrà essere protetto da portelli metallici a salvaguardia della pubblica incolumità.

Art. 41.

CISTERNE

Potrà essere consentito l'uso di cisterne per la raccolta di acque piovane a scopo potabile qualora non vi sia nella località la possibilità di rifornimento idrico.

La costruzione di tali cisterne dovrà essere autorizzata dalla autorità sanitaria e costruita secondo le norme che verranno impartite dal servizio di igiene pubblica, e con gli accorgimenti di sicurezza per l'incolumità pubblica.

Art. 42.

CHIUSURA DEI POZZI O CISTERNE FUORI USO O NON IDONEE

Tutti i pozzi o cisterne non autorizzati, fuori uso, oppure dichiarati non idonei, dovranno essere colmati sino al livello del suolo a cura e spese del titolare o in difetto del proprietario del fondo e ricoperti con materiale ritenuto idoneo dal Servizio di Igiene Pubblica.

TITOLO IV

IGIENE DEGLI AMBIENTI

CAPO I

NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI CIVILI

Art. 43.

RICHIESTA DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

Chi intenda intraprendere la nuova costruzione di un edificio o interventi edilizi su edifici esistenti, oppure intenda procedere a variazioni di uso di un edificio esistente o di parte di esso, deve presentare domanda al Sindaco secondo le vigenti norme e nelle forme fissate dal Regolamento Edilizio e dalla normativa vigente, allo scopo di ottenere la relativa concessione o autorizzazione edilizia.

Art. 44.

VISITE AI FABBRICATI DI NUOVA COSTRUZIONE O ESISTENTI
INTERESSATI DA INTERVENTI EDILIZI

Nei fabbricati interessati da interventi edilizi, i dipendenti del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. hanno diritto di procedere a sopralluoghi per accertamenti. La visita igienico-sanitaria potrà svolgersi sia nel corso dei lavori, sia a lavori ultimati, per valutare le condizioni di perfetto asciugamento dell'edificio e per accertare l'ottemperanza quanto previsto nel presente regolamento. Qualora si rilevano condizioni di insalubrità, il Sindaco può ordinare opportuni lavori di modifica o di risanamento.

Art. 45.

AUTORIZZAZIONE ALL'ABITABILITA' O ALL'USABILITA' DEGLI EDIFICI

Gli edifici e le parti di edifici di nuova costruzione, quelli interessati da interventi edilizi in tutto o in parte, oppure adibiti ad usi diversi da quelli originali, non possono essere abitati o usati senza l'autorizzazione del Sindaco, il quale concede su richiesta dell'interessato, sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L.

Art. 46.

CUCINE, CAMINI E FUMAIOLI

Ogni abitazione deve disporre di un locale per uso cucina. Tutti i locali adibiti ad uso di cucina nei ristoranti, nelle mense, nei luoghi di ristoro, debbono essere provvisti di aeratori o di cappe che convogliano i vapori e i prodotti della combustione immettendoli in canne murali prolungate sino al tetto e elevate sopra di esso di quanto stabilito dal regolamento edilizio tenendo conto della presenza di porte e finestre, per evitare che le esalazioni ed il fumo causino molestia o creino pericoli per gli edifici vicini.

CONDIZIONI E SALUBRITA' DEI TERRENI EDIFICABILI

si possono costruire nuovi edifici su terreno che sia servito come deposito di letame, di letame o di altro materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo, se non dopo avere completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto all'invasione delle acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio.

In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

Un terreno per essere dichiarato fabbricabile deve avere i mezzi di scolo delle acque piovane e meteoriche, nonché di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.

È pure vietato l'uso per le colmate di terra o di altri materiali inquinati. Il regolamento edilizio prevede il regolamento edilizio per le abitazioni presso i rilievi collinari o terrapieni anche se sostenuti da muri.

Art. 53.

MISURE CONTRO LA PENETRAZIONE DEI RATTI E DEI VOLATILI NEGLI EDIFICI

In tutti gli edifici nuovi e in quelli soggetti alla conservazione nel centro storico, nella collina e nella pianura, vanno adottati specifici accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione dei ratti, dei piccioni e di animali in genere.

I sottotetti vanno resi impenetrabili, con griglie o reti, le finestre e tutte le aperture di aerazione, compresi i frangisole in cotto, sia per i tetti a coppi sia per quelli in tegole marsigliesi.

Le cantine sono parimenti da proteggere, senza ostacolare l'aerazione dei locali, le bocche di lupo e tutte le aperture in genere, le connessioni dei pavimenti e le pareti debbono essere stuccate.

Un caso di solai o vespai con intercapedini ventilate, i fori di aerazione debbono essere sbarrati con reti a maglie fitte e, per le condotte, debbono essere usati in cemento o gres a forte inclinazione o verticali.

Nei ambienti con imbocchi di canne di aspirazione oppure con aerazione forzata, le aperture debbono essere munite di reti a maglie fitte alla sommità delle cappe o in posizioni facilmente accessibili per i necessari controlli.

All'interno degli edifici tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura. Deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature dell'edificio nell'attraversamento di murature o locali e tra gli elementi che collegano le fognature dell'edificio con quelle stradali.

Art. 54.

MISURE IGIENICHE NEI CANTIERI EDILI

In ogni intervento edilizio debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini.

I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri. I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche aperte al pubblico, potranno effettuarsi solamente con opportune protezioni dei cantieri medesimi onde impedire la propagazione di polveri.

Prima della costruzione e demolizione di edifici o in cantieri a lunga durata (lavori di scavo e simili), il proprietario o il costruttore dovrà assicurare ai lavoratori la disponibilità di idonei servizi igienici e di adeguato rifornimento idropotabile. Le eventuali latrine provvisorie, ad uso degli operatori nei cantieri, devono essere sopresse appena sia possibile sostituirle con altre all'interno dell'edificio.

CASE COLONICHE - RURALI - LORO ANNESSI

Art. 55.

CASE COLONICHE

Le case coloniche sono soggette alle particolari disposizioni del Regolamento di polizia rurale.

Per quanto applicabili, la costruzione e l'abitabilità delle abitazioni rurali sono disciplinate dalle norme di igiene e sanità relative alle abitazioni civili.

Art. 56.

AMBIENTI

Le camere di abitazione debbono corrispondere alle norme del Regolamento di edilizia, salvo particolari deroghe concesse dal Sindaco su parere dell'Ufficio tecnico comunale, sentito il Servizio di Igiene dell'U.S.L.

Gli ambienti abitabili debbono essere provvisti ciascuno di finestre con telai a vetri con superficie minima di un decimo di quella del pavimento.

Tutte le camere debbono essere provviste di soffitto, ed internamente intonacate ed imbiancate.

Art. 57.

CUCINE

Ogni abitazione deve comprendere almeno un locale adibito a cucina, di ampiezza non inferiore a mq. 16, direttamente ed abbondantemente arieggiato dall'esterno, con aperture e finestre come all'articolo precedente.

Il focolare deve essere impiantato sopra volta in muratura e sopra materiale incombustibile.

Le cucine, alimentate con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere provviste di cappa e di idonea cappafumaria atta a smaltire facilmente i prodotti della combustione.

Art. 58.

ACQUA POTABILE

Ogni casa colonica deve avere una sufficiente dotazione di acqua potabile, derivata dall'allacciamento alla rete dell'acquedotto comunale. Diversamente, ove esistano buone falde, sarà utilizzata l'acqua del sottosuolo.

L'utilizzo dell'acqua del sottosuolo o di sorgente e simili dovrà essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, su parere del Servizio d'Igiene Pubblica dell'U.S.L.

Art. 59.

LATRINE

Le case coloniche devono essere munite di idonea latrina, con vaschetta di cacciata d'acque e vaso a sifone,

La latrina non sarà mai comunicante con le stanze di abitazione o con la cucina, ma sarà ricavata su vano a parte, arieggiato direttamente e munito di proprio accesso.

Lo scarico della latrina ove non possa confluire nella rete fognaria immetterà in fossa settica o pozzo nero a tenuta previo trattamento definitivo.

Art. 60.

LETAMAI E CONCIMAIE DELLE ABITAZIONI RURALI

Ogni stalla deve essere munita di letamai di capacità adeguata.

I letamai debbono essere costruiti con pareti e platea impermeabili muniti di zecchi a tenuta per i liquidi.

I letamai e le concimaie debbono essere costruite distanti dalle abitazioni e lontani dai pozzi dalle condutture e depositi di acque potabili.

Art. 61.

VUOTATURA DI LETAMAI E CONCIMAIE E POZZI NERI

La vuotatura dei letamai e delle concimaie, ecc. deve essere eseguita durante le ore notturne, d'inverno fra le ore 19 e le ore 7 del mattino seguente; d'estate fra le ore 21 e le ore 5 del mattino seguente.

La vuotatura dei letamai, delle concimaie e dei pozzi neri in genere deve essere eseguita evitando in ogni modo lo spargimento di materiale o di liquidi durante il lavoro.

Art. 62.

ALLEVAMENTO DI SUINI E BOVINI

L'allevamento di suini e bovini è permesso negli edifici colonici delle zone agricole rurali. Tali allevamenti debbono ottenere una speciale licenza del Sindaco che sarà rilasciata su parere dei Servizi di Igiene Pubblica e Veterinario dell'U.S.L.

Art. 63.

ALLEVAMENTO DI POLLAME, CONIGLI E SIMILI

E' vietato l'allevamento di pollame, conigli, piccioni ed altri animali simili nell'ambito del territorio urbano.

Detti allevamenti debbono comunque essere autorizzati dal Sindaco su parere del Servizio Sanitario dell'U.S.L. competente.

Art. 64.

LOCALI DI STALLAGGIO E RIMESSE

I locali di stallaggio o di rimessa possono essere costruiti dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Sindaco.

E' comunque vietata la costruzione o ricostruzione o riapertura di stalle all'interno dell'abitato o dell'agglomerato urbano.

Ove nell'agglomerato urbano fossero in esercizio locali di stallaggio il Sindaco potrà disporre per la loro chiusura ove ciò fosse ritenuto necessario per l'igiene dell'abitato.

I pavimenti di detti locali debbono essere impermeabili e costruiti con appositi canali per lo scorrimento dei rifiuti liquidi e delle acque di lavaggio.

Le stalle debbono essere fornite di ampie finestre per la ventilazione, munite di reti per la difesa dalle mosche.

La cubatura, tenuto conto delle effettive possibilità di ricambio dell'aria confinata, deve essere proporzionata al numero, specie e taglia degli animali.

CAPO III

ALBERGHI - ESERCIZI DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 66

NORME SANITARIE EDILIZIE

caratteristiche igieniche edilizie degli alberghi, pensioni, locande, case o dormitori e locali ricettivi in genere sono fissate dalla norma di cui al 24 maggio 1925 n.1102, modificato con D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, del 2 luglio 1977 e successive modifiche e varianti.

Art. 67

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA PER L'APERTURA

chi intende aprire, subentrare, ampliare o trasferire alberghi o simili locali, con o senza somministrazione di alimenti o bevande, deve ottenere l'autorizzazione amministrativa del Sindaco, previo nulla-osta del medico igienista dell'Unità sanitaria competente.

Art. 68

CAMERE D'ALBERGO

Nei alberghi, nelle pensioni le camere da letto non possono avere, al netto di altro ambiente accessorio, una cubatura inferiore a mc.24 per le camere ad un letto e a mc.42 per le camere a due letti, con superficie di calpestio non inferiore, rispettivamente a mq.8 e mq.14.

La camera deve avere una finestra comunicante con l'esterno e di ampiezza tale da assicurare una buona aereazione.

I pavimenti debbono essere costruiti con superficie lisce, senza fessure e facilmente lavabili.

I corridoi, con pavimenti lisci impermeabili, con pareti rivestite di materiale liscio e facilmente lavabile, debbono avere buoni requisiti di illuminazione ed aerazione.

Art. 69

LATRINE E BAGNI

Nei alberghi debbono avere gabinetti con bagno in numero proporzionale alla categoria, ma comunque un gabinetto con bagno per non più di sei persone.

I gabinetti e i bagni destinati a uso comune di più camere devono essere illuminati e aerati da finestre direttamente verso l'esterno con pareti rivestite fino all'altezza di metri di altezza con materiale liscio e lavabile.

I corridoi e gabinetti debbono essere sufficientemente illuminati durante la notte.

Art. 70

BIANCHERIA ED ARREDAMENTO

La biancheria deve essere fornita da bucato ad ogni nuovo ospite, ed essere ricambiata a brevi periodi.

Gli effetti letterecci come imbottite, coperte, copriletti, arieggiati e sbattuti ad ogni ricambio d'ospite e, per una migliore igiene, coperte e copriletti assoggettati a soventi lavature a secco.

Gli arredi sia delle camere che degli altri locali, debbono aver superfici ben levigate e assoggettati oltre che alla spolveratura, a lavaggi con sostanze disinfettanti.

Art. 71

LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE E PREPARAZIONE DI CIBI E BEVANDE

Particolare cura dovrà attuarsi per l'igiene dei locali dove si somministrano o si confezionano bevande e cibi.

Arredamenti lineari rivestiti di laminati lavabili con piani di appoggi sufficienti per evitare nel modo più assoluto di servirsi del pavimento per depositare chechessia.

Pavimenti lisci e pareti ricoperte di materiale lavabile.

Lavastoviglie per la migliore igiene dei piatti, delle posate, dei bicchieri e simili.

Art. 72

PERSONALE

Tutto il personale addetto alla somministrazione e preparazione di bevande e cibi, compresi anche i familiari che disimpegnano saltuariamente tali mansioni, deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'Autorità sanitaria competente.

I cuochi ed il personale di cucina devono indossare un camice di pulizia, da assoggettare a continua lavatura ed un copricapo idoneo ad evitare la caduta di capelli durante le loro funzioni.

Art. 73

AFFITTACAMERE

Le condizioni igieniche di esercizio per gli affittacamere debbono corrispondere a quelle di cui ai precedenti articoli per alberghi e servizi.

Art. 74

ABITAZIONI COLLETTIVE, COLLEGI, CONVITTI, DORMITORI

Tutti i locali destinati alla recettività di persone devono di massima avere tutti i requisiti igienici previsti per gli alberghi e simili.

Art. 75

PULIZIA DEI LOCALI

In tutti i locali sopra indicati deve essere costantemente assicurata la massima pulizia, mediante spazzatura umida da compiersi giornalmente, evitando di sollevare polvere.

Periodicamente i pavimenti dei locali suddetti devono essere accuratamente puliti con segatura o stracci imbevuti di idonea soluzione disinfettante.

E' prescritto l'impiego di idonei aspirapolvere per la spolveratura delle poltrone rivestite di velluto o di altro tessuto.

Tutti i locali adibiti a spettacoli pubblici (comprese le sale da ballo ed i circoli di ritrovo) devono essere adeguatamente arieggiati durante le ore che non sono aperti al pubblico e disinfettati periodicamente con soluzioni idonee.

li locali recettivi, destinati all'ospitalità, come pure bar, teatri, cinematografi debbono essere provvisti di servizi igienici adeguati alla capienza dei locali ed al numero dei piani di servizio.

I servizi igienici sanitari debbono essere separati da un locale di anti servizio e da ambienti umidi e debbono rispondere ai requisiti di cui al D.P.R. 30 dicembre 1937, e successive modifiche.

Alberghi ed i dormitori debbono essere forniti di gabinetti e di bagni di numero adeguato e rispondenti alle prescrizioni del decreto sopracitato.

I servizi igienici devono essere predisposti con sistema ad acqua corrente e in posizioni di facile accesso, lontani dalle cucine.

I locali devono essere provvisti di finestre che assicurano una sufficiente ventilazione degli ambienti e muniti di reti di difesa per le mosche.

I locali degli esercizi pubblici, sale da gioco, luoghi di ritrovo debbono avere pareti rivestite di materiale facilmente lavabile con pavimenti impermeabili che consentano la facile lavatura e disinfezione.

Nei locali pubblici, caffè, birrerie, gelaterie e simili non dotati di servizi igienici, potrà essere consentita solamente la consumazione al banco con divieto di stesura di tavolini e sedie.

I cinematografi, teatri ed altri locali di riunioni e spettacoli debbono essere regolati secondo le norme previste dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 12 dicembre 1951 e successive modifiche.

Nei teatri, nei cinematografi ed in genere nei locali di pubblico trattenimento sono rigorosamente vietati gli eccessivi affollamenti non proporzionali alla capacità dei locali.

Nei sale cinematografiche, nei teatri, nei luoghi di riunione con posti a sedere sono ammessi in sala un numero di persone eccedente i posti oltre a sedere, dietro quadro nelle corsie laterali e posteriori, rimanendo assolutamente vietata l'occupazione delle corsie centrali.

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 77

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Per locali di pubblico spettacolo si intendono: teatri, cinematografi, cinema-teatri, locali di trattenimento, circhi, stadi, luoghi di divertimento e spettacoli all'aperto, baracche in legno o tende per spettacoli ambulanti.

Per l'apertura e l'esercizio di tali locali è necessario l'autorizzazione, regolata dal D.M. del Turismo e dello Spettacolo 22 luglio 1982.

Art. 78.

CONDIZIONE IGIENICHE DI ESERCIZIO DEI LOCALI PUBBLICI E PRIVATI
DI RIUNIONE E DI DIVERTIMENTO

I locali di ritrovo e di divertimento di cui ai precedenti articoli devono essere costantemente tenuti in ottimo stato di ordine e pulizia, spazzati giornalmente ad umido o con apparecchi di aspirazione.

In ogni caso deve essere garantita una ventilazione idonea con aria riciclata ed opportunamente disinfettata di tanto in tanto.

Nei locali di pubblico spettacolo e simili deve essere vietato l'uso di consumazioni di viveri e bibite che imbrattino e contaminino i pavimenti.

Art. 79.

DIVIETO DI FUMARE

In tutti i locali indicati nell'art.1 della legge 11 novembre 1975, n.584, è vietato di fumare.

L'esenzione dall'osservanza del divieto può essere autorizzata dal Sindaco, sentito il parere del competente Servizio Sanitario dell'U.S.L. quando il conduttore provveda a munire il locale di impianto di condizionamento dell'aria o di ventilazione avente i requisiti igienici definiti dal D.M. 18 maggio 1976.

Art. 80.

LATRINE

Ogni locale di spettacolo o di riunione deve essere munito di adeguato numero di latrine in relazione al numero dei posti autorizzati, comunque nella proporzione minima di.....ogni.....posti con riserva di locali per uomini distinti dai locali per donne e con accessi indipendenti. Si dovranno comunque osservare le disposizioni emanate in materia dal Ministero dell'Interno.

IGIENE DEI LABORATORI E DEGLI STABILIMENTI PRODUTTIVI

Art. 81

LABORATORI E STABILIMENTI PRODUTTIVI

esenti norme s'intendono riferite in genere a tutti gli edifici adibiti o re ad attività industriali, artigiane, commerciali, agricole, zootecniche ioni di servizio.

ta salva la speciale normativa stabilita dal presente regolamento per partico- vità produttive e commerciali.

Art. 82

NORME SANITARIE

me sanitarie degli ambienti di lavoro sono stabilite da: T.U. delle leggi approvato con Decreto 27 luglio 1934, n.1265, nonché dalle seguenti norme: 19 marzo 1956, n.303 e successive modifiche;

30 dicembre 1971, n.1204 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici egolamento D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026;

27 aprile 1955, n.547 per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

4 ottobre 1926, n.1927 sulle fabbriche di conserve alimentari;

7 gennaio 1956, n.164 sul lavoro delle costruzioni;

20 marzo 1956, n.320 sul lavoro in sotterraneo;

20 marzo 1956, n. 321 sul lavoro nei cassoni ad aria compressa;

20 marzo 1956, n.322 sull'igiene del lavoro nelle industrie cinematografiche televisione.

Art. 83.

LICENZA PER L'ATTIVAZIONE DI LABORATORI D'INDUSTRIE

ue intenda aprire o riattivare uno stabilimento industriale, una fabbrica, torio, una manifattura di qualsiasi genere e simili deve richiedere l'autoriz- al Sindaco, dimostrando di essere in possesso delle speciali autorizzazioni per le varie attività.

Art. 84

APERTURA DI FABBRICHE O MANIFATTURE INSALUBRI

. 12 febbraio 1971 disciplina le industrie e le lavorazioni insalubri.

M. 19 novembre 1981 è stato approvato l'elenco delle industrie e lavorazioni riportato in allegato al presente regolamento.

ttivare una fabbrica o una manifattura o un deposito di materiali compresi co dell'industrie insalubri o comunque risultanti pericolose dall'apposito el Ministero della Sanità deve richiedersi una speciale autorizzazione al

ndaco previo parere del Servizio Sanitario competente dell'U.S.L. e sulla a documentazione allegata alla domanda stabilisce se la fabbrica o industria are appartenga al gruppo di industrie insalubri che debbono essere isolate mpagne o comunque lontane della abitazione ovvero se trattasi di aziende no essere attivate nel centro abitato previo opportuni accorgimenti.

sivamente a tali accertamenti verrà provveduto al rilascio dell'autoriz- prevista con le precauzioni che saranno prescritte dall'autorità sanitaria.

l'assegnazione del Sindaco all'uno ed all'altro gruppo di industrie gli ti possono ricorrere al Prefetto.